

ALLEGATO "B" AL N. 100114/35169

STATUTO DEL CONSORZIO

LA STRADA DEL VINO E DELL'OLIO - COSTA DEGLI ETRUSCHI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito un Consorzio volontario denominato "La strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi" con sede legale in Comune di Castagneto Carducci. Il Consorzio può istituire e/o sopprimere in Italia e all'estero, quanto possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi.

ARTICOLO 2

DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050. Tale data, con deliberazione dell'assemblea dei consorziati, potrà essere prorogata.

ARTICOLO 3

SCOPI

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Il Consorzio è finalizzato principalmente allo svolgimento dei compiti indicati dalla L. R. 45/2003 "Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" e del relativo regolamento, e costituisce lo strumento attraverso il quale il territorio e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

Ha, a tal fine, lo scopo di organizzare, comunicare e promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza del territorio e della offerta di prodotti agricoli e turistici dell'area del Consorzio attraverso le seguenti attività:

- a) - la valorizzazione delle peculiarità tecniche, storiche ed ambientali dei prodotti enogastronomici presenti nell'ambito della Strada del Vino: vino, olio extra vergine di oliva, prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e prodotti dell'artigianato,
- b) - l'integrazione dell'offerta di produzioni locali con l'offerta turistica del territorio
- c) - l'apertura e la gestione di uffici di informazione ed accoglienza turistica, centri di documentazione, spazi espositivi e di degustazione finalizzati alla diffusione della conoscenza sulle produzioni locali e sulla offerta turistica del territorio
- d) - il controllo, la tutela e la valorizzazione del marchio consortile, svolgendo le opportune azioni per evitare abusi nell'adozione del marchio da parte dei consorziati o di estranei;
- e) - attestando il favorevole risultato dei controlli e auto-

rizzando i consorziati ad utilizzare il marchio consortile;

- f) - sviluppando iniziative tese alla organizzazione, comunicazione e promozione delle attività annesse e connesse alla Strada del Vino mediante rapporti con i media e la partecipazione a fiere, mostre, convegni, seminari ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, culturale, enogastronomico e turistico attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata;
- g) - organizzando eventi, convegni, mostre ed ogni altra manifestazione o iniziativa tesa a comunicare, promuovere, valorizzare e diffondere i prodotti locali e turistici;
- h) - compiendo attività di studio formative e di ricerca per il perseguimento dello scopo sociale;
- i) - aderendo e/o partecipando ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;
- j) - partecipando, attuando e/o promuovendo in coerenza con gli scopi sociali, ogni altra iniziativa intesa a valorizzare, controllare, tutelare, i prodotti tipici;
- k) - estendendo anche ad altre parti del territorio, ritenute pregevoli, l'uso del marchio e tutte le norme previste dal presente statuto;
- l) - stando in giudizio in persona del Presidente del Consorzio per la tutela dei propri interessi e di quelli dei consorziati in quanto tali.

ARTICOLO 4

CONSORZIATI

Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 (tre), possono partecipare al Consorzio come membri:

- a) le aziende di produzione vitivinicola, sia persone fisiche che giuridiche, singole o associate, iscritte all'albo di cui all'art. 15 della L. 10 febbraio 1992, n.164;
- b) le associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi della L.R. 29 maggio 1980, n.77, (Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli)
- c) i Consorzi di Tutela dei prodotti valorizzati dalla strada;
- d) le organizzazioni professionali agricole;
- e) gli enti locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura interessati dalla strada;
- f) gli imprenditori agricoli, sia persone fisiche che giuridiche, produttori di olio extra vergine di oliva, di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e/o esercenti attività di agriturismo nella zona di operatività del Consorzio;
- g) gli operatori economici, del settore turistico - ricettivo, della ristorazione, gli artigiani e le istituzioni ed associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obbiettivi della LR 45/2003

h) le aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla strada, che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO

La domanda scritta di adesione, contenente la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e di possesso dei requisiti previsti all'art. 4, deve essere corredata della delibera di adesione e di conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante e, se trattasi di impresa, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché del certificato di vigenza rilasciato dalla Cancelleria Commerciale del Tribunale competente. Sulla domanda di adesione delibera, in modo insindacabile, il Consiglio di amministrazione, con il voto a maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 6

AMBITO TERRITORIALE

E' costituito dal territorio della Provincia di Livorno e della Provincia di Pisa.

ARTICOLO 7

MARCHIO DI TUTELA

Il Consorzio potrà dotarsi di un proprio marchio di tutela e di garanzia.

ARTICOLO 8

MARCHIO CONSORTILE

Il marchio consortile è costituito dall'anfora vinaria etrusca inglobante un grappolo d'uva come da disegno riportato in allegato A di questo statuto. Detto marchio è di proprietà dell'Ente Provincia di Livorno, ed è registrato presso la CCIAA di Livorno, come da richiesta n.L194C18 e ceduto in uso esclusivo e gratuito al Consorzio con delibera provinciale n. 930 del 7 maggio 1997.

L'uso del marchio è soggetto alle norme del Regolamento di applicazione dello Statuto del Consorzio.

ARTICOLO 9

CONTRIBUTO DEI CONSORZIATI

1. - I Consorziati si impegnano a versare per contributo:
 - a) - una quota di ammissione il cui ammontare sarà determinato annualmente dall'assemblea;
 - b) - la quota annua come determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'assemblea;
 - c) - cessione gratuita dei prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali, nell'ammontare minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea;
 - d) - un eventuale contributo straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell'assemblea;
 - e) - gli Enti Locali, le Camere di Commercio, Industria, Ar-

tigianato ed Agricoltura partecipano al Consorzio con contributo annuale secondo le rispettive disponibilità di bilancio e rispondono legalmente per le sole quote impegnate, al pari degli altri consorziati.

2. - Il contributo individuato al punto b) relativo alla quota annuale è dovuto per ogni anno solare, per cui il socio che intende recedere a mezzo di dimissioni volontarie è tenuto comunque al pagamento dell'intera quota ove non comunichi tale volontà almeno tre mesi prima dell'inizio dell'annualità.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati hanno l'obbligo:

- a) di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive del Consorzio, nonché di versare il contributo di cui all'articolo 9;
- b) l'impegno associativo dura un esercizio sociale ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di un esercizio sociale se entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) per consentire al Consorzio di esercitare l'azione di controllo prevista dall'articolo 3, i consorziati conferiscono agli organi del Consorzio, di seguito specificati all'art. 14, il diritto di essere prescelti, autorizzando qualsiasi controllo sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
- d) i consorziati sono tenuti a segnalare al Consorzio, entro 30 gg. dal verificarsi degli eventi, ogni e qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell'attività aziendale;
- e) i consorziati accettano che il Consorzio compia verifiche di rispondenza sull'utilizzazione del marchio consortile.

ARTICOLO 11

PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSORZIATO

La qualifica di consorziato si perde:

- a) per decesso (socio individuale) o scioglimento (società, o altro ente collettivo);
- b) per vendita della proprietà e/o cessione dell'attività;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per espulsione motivata da:
 - morosità nel versamento dei contributi, frode, abuso del marchio consortile, inadempienza delle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli, o gravi inadempienze alle norme regolamentari.

ARTICOLO 12

SANZIONI

Il consorziato che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, violi le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento del Consorzio, provochi con il proprio comportamento danno agli interessi del Consorzio, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della man-

canza:

- a) richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di consorziato, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- b) sanzione pecuniaria da definire a cura del Consiglio di Amministrazione del Consorzio a seconda della gravità della mancanza;
- c) sospensione per tutto l'esercizio in corso di tutti i diritti connessi allo status di consorziato;
- d) esclusione dal Consorzio.

Il ritardo del pagamento dei contributi consortili determina l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla scadenza del pagamento del contributo. Il socio soggetto a sanzione può ricorrere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Probiviri, presentando, in modo preciso e dettagliato, nonché in forma scritta tramite lettera raccomandata A.R. le proprie giustificazioni con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, è tenuto entro 60 gg. dalla data di presentazione del ricorso a confermare, a rettificare, ad annullare il provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione che accerti la mancanza del consorziato deve contestarla a quest'ultimo, in modo preciso e dettagliato, con lettera raccomandata A.R. comunicando le sanzioni stabilite. Il ricorso da parte del consorziato non interrompe i provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione fino a conferma, modifica o disdetta da parte di questo entro i termini stabiliti.

ARTICOLO 13

SUCCESSIONE PER DECESSO O CAMBIO DI PROPRIETÀ'

Nel caso di decesso del consorziato o di cambio di proprietà, gli eredi aventi diritto o i nuovi proprietari possono presentare domanda di subentro nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso o del cambio di proprietà. La domanda è documento valido provvisoriamente, per far parte del Consorzio con gli stessi diritti e doveri del defunto o del precedente proprietario. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la richiesta entro 60 (sessanta) giorni e comunicare l'esito agli interessati. Nel caso che la richiesta venga respinta gli interessati possono ricorrere al Collegio dei Probiviri. Nel caso la richiesta venga accettata i nuovi intestatari non sono tenuti a pagare la quota di ammissione.

ARTICOLO 14

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Per l'assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione di problemi specifici possono essere costituite commissioni permanenti o commissioni a tempo determinato, composte da soli soci, da soli esperti esterni o miste.

Il funzionamento e la nomina delle Commissioni saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o regolamento interno. Il Consiglio darà comunicazione all'Assemblea delle commissioni istituite nella prima riunione successiva alla istituzione.

Nel caso che lo sviluppo dell'attività del Consorzio lo renda necessario, è prevista la nomina di un Direttore.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea alla quale hanno diritto di partecipare tutti i consorziati, purché in regola con il pagamento dei contributi consortili, rappresenta e impegna la totalità di questi.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze vincolano anche i consorziati assenti o dissenzienti, ad esclusione degli Enti Locali e delle Camere di Commercio. Ad ogni azienda, singola o collettiva o Ente pubblico e/o privato, spetta un solo voto. L'Assemblea sarà convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei consorziati. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte dal Presidente con invito scritto ai singoli consorziati da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della seduta. L'invito dovrà contenere indicazioni del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che concernano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato con delega scritta. Ogni consorziato può rappresentare al massimo due consorziati.

Prima di iniziare i lavori, l'Assemblea elegge il segretario incaricato di redigere il verbale. Il verbale deve contenere l'elenco dei soci presenti e deleganti, con il numero dei voti a ciascuno spettante. Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'Assemblea ordinaria:

- a) la discussione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi presentati e corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- b) la nomina, mediante elezioni, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Collegio dei Probiviri. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida all'una-

nimità di provvedervi diversamente. L'Assemblea è validamente convocata in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, la quale può avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

c) Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, le cui modalità sono state indicate. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'Assemblea straordinaria:

- 1) la modifica dello statuto;
- 2) lo scioglimento anticipato del Consorzio.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria, è necessario in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto di essi. Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un Presidente e diciotto membri così ripartiti:

- un rappresentante delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- otto rappresentanti degli imprenditori agricoli designati almeno uno in rappresentanza di ogni Zona di Denominazione di Origine Controllata, uno in rappresentanza dei produttori di olio extra vergine di oliva, uno in rappresentanza dei produttori di prodotti agroalimentari di qualità e dei prodotti di artigianato;
- un rappresentante del settore turistico-ricettivo e della ristorazione;
- sei rappresentanti degli enti locali
- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio può nominare un segretario tra i propri membri e tra i consorziati non consiglieri o tra il personale esterno. Il segretario provvede alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario. Il Presidente riunisce il Consiglio almeno ogni due (2) mesi, mediante avviso a domicilio e predispone l'ordine del giorno. Per la convocazione, per la validità delle adunanze, e per le deliberazioni, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea. Nel Con-

siglio ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni adottate con i risultati delle votazioni sono trascritte nel registro dei verbali. L'assenza, non motivata, di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio, comporta l'immediata decadenza dello stesso.

Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più amministratori, saranno sostituiti come segue:

- nel caso si tratti di rappresentante di un ente, il quale continua ad essere presente nel Consorzio, si attenderà un nuovo nominativo. Qualora l'ente non proceda a fornire il nominativo entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni del proprio rappresentante, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere a sostituirlo per cooptazione secondo le norme dell'art. 2386 del C.C. privilegiando il rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di soci;

- nel caso che si tratti di un rappresentante di un'azienda la quale cessa di essere socia del Consorzio, si procederà alla sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il consigliere nominato rimarrà in carica fino alla prima assemblea che ne dovrà ratificare la nomina.

ARTICOLO 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'elezione del Vice-Presidente. Il Vice-Presidente, eletto tra i membri del consiglio, sostituisce in caso di impedimento o assenza il Presidente;
- b) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano il Consorzio, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- c) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano il Consorzio e/o i consorziati;
- d) predisporre, esaminare ed approvare la proposta di bilancio ed il rendiconto consuntivo del Consorzio da presentare all'Assemblea;
- e) determinare i contributi che dovranno essere versati dai singoli consorziati a norma dell'articolo 9 (nove) del presente Statuto;
- f) determinare la misura della quota di iscrizione da versarsi;
- g) delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo appositamente costituito al suo interno, coordinato dal Presidente, definendone di volta in volta le autonomie operative;
- h) approvare l'organico e il regolamento del personale, procedere alla nomina e/o licenziamento del Direttore;
- i) ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dal Presidente;
- j) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente ed attuare quanto sia ritenuto utile per l'a-

dempimento degli scopi statutari;

k) designare il o i rappresentanti del Consorzio in enti, associazioni o quant'altro si renda necessario;

l) deliberare gli accordi con associazioni, enti e organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzano con quelli del Consorzio.

ARTICOLO 18

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, mentre il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione durante la prima riunione. Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche, privati ed a fare pagamenti inerenti l'attività del Consorzio, rilasciando liberatoria quietanza.

ARTICOLO 19

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) adottare provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività del Consorzio;

c) esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale;

d) provvedere alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;

e) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista nel presente articolo.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea tra i soci o tra esperti esterni. Il Collegio svolge funzioni di controllo amministrativo, dura in carica 3 (tre) anni, con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno una volta ogni 3 (tre) mesi. I componenti del Collegio saranno informati delle riunioni del Consiglio e possono partecipare a queste senza il diritto di voto. Il Collegio può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre all'ordine del giorno dei lavori argomenti che interessano le funzioni di controllo amministrativo. Qualora per motivi diversi si debba procedere alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori si procederà come previsto all'articolo 15 (quindici) del presente Statuto.

ARTICOLO 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea anche al di fuori del corpo sociale. Al Collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con il Consorzio o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Consiglio. I soci che si rivolgono al Collegio accettano preventivamente le conclusioni di quest'ultimo, decisioni che si considerano impegnative per il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i membri possono essere rieletti.

ARTICOLO 22

DIREZIONE E PERSONALE DEL CONSORZIO

L'attività del Consorzio potrà essere esplicata a mezzo dei servizi e degli uffici in base ad un regolamento ed ad un organico approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore del Consorzio:

- a) sovrintende a tutti i servizi ed uffici del Consorzio e ne regola l'attività. Egli è di diritto Capo del personale;
- b) applica le deliberazioni degli organi del Consorzio, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi del Consorzio;
- d) propone l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale.

ARTICOLO 23

FONDO CONSORTILE

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) - dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni e qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso del Consorzio;
- b) - dalle quote di iscrizione dei singoli consorziati;
- c) - dai contributi di cui all'articolo 9 (nove) e dalle entrate di cui al successivo articolo 24 (ventiquattro).

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del codice civile. Il Patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come la istituzione di una borsa di studio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di passività o di debiti privilegiati tutti gli associati concorreranno al pareggio di bilancio la cui quota parte è proporzionale e commisurata sulla media delle quote consortili deliberate negli ultimi cinque anni.

ARTICOLO 25

ENTRATE

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dai contributi annuali e volontari dei consorziati e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) da contributi di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari e/o internazionali;
- d) da eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi del Consorzio.

ARTICOLO 26

BILANCIO

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo annuale si chiude al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale. L'approvazione da parte dell'Assemblea deve avvenire entro il mese di aprile.

ARTICOLO 27

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non specificato nel presente statuto viene fatto riferimento alla legge regionale numero 45/2003 e al suo regolamento applicativo, nonché alla normativa del Codice Civile in materia di Consorzi in quanto non incompatibile con il presente statuto. Il Consorzio si doterà di un proprio regolamento interno che sarà approvato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Firmato:

Piermario MELETTI CAVALLARI

David MORELLI Notaio